

TI_GERICHTE 33.2023.18 vom 6. November 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2023.18

FR: TI_GERICHTE 33.2023.18 du 6 novembre 2023

IT: TI_GERICHTE 33.2023.18 del 6 novembre 2023

Erwägungen

E. 1

Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.

E. 2

Se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.

E. 3

Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.

E. 4

Sono considerati validi motivi: a. una formazione ai sensi dell'articolo 49bis dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un soggiorno all'estero; b. una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera; c. l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

E. 5

Se il soggiorno all'estero viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido motivo". 2.6. Su questa tematica si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emanando le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022. Per il N. 2310.01 DPC, il diritto alle PC presuppone il domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera. In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è pertanto sospeso e riprende soltanto al rientro in Svizzera (v. cap. 2.3.3 e 2.3.4). Il capitolo 2.3.3 si riferisce alla sospensione del versamento delle PC in caso di soggiorni all'estero senza un valido motivo. Secondo il N. 2330.01 DPC, la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero senza un valido motivo per oltre tre mesi (90 giorni), in blocco o complessivamente, nel corso di un anno civile. Il N. 2330.02 DPC prevede che le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero. Il giorno della partenza e quello del rientro non sono

considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3). Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte all'estero, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se la persona soggiorna all'estero a cavallo di due anni civili, per verificare se nello stesso anno civile abbia trascorso oltre 90 giorni all'estero sono computati soltanto i giorni di soggiorno dell'anno corrispondente (N. 2330.03 DPC). Secondo il N. 2330.04 DPC, se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le PC vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera. Per il N. 2330.05 DPC, il versamento delle PC riprende a partire dal mese seguente il rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N. 2310.02. Il capitolo 2.3.4 concerne la sospensione delle PC in caso di soggiorni all'estero per un valido motivo. Giusta il N. 2340.01 DPC, se una persona soggiorna all'estero per un valido motivo, il versamento delle PC prosegue al massimo per un anno. Se il soggiorno dura più di 365 giorni, il versamento delle PC è sospeso a partire dal mese civile seguente. In caso di più soggiorni all'estero per lo stesso valido motivo, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3). A norma del N. 2340.02 DPC, il versamento delle prestazioni riprende a partire dal mese del rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N. 2310.02. Per il N. 2340.03 DPC sono considerati validi motivi segnatamente: – una formazione che corrisponde alla nozione di formazione dell'articolo 49bis OAVS e che non può essere conclusa senza un soggiorno all'estero (p. es. studi linguistici presso un'università); – una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies LAVS recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera; – l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (catastrofi naturali, pandemie, eventi bellici ecc.). Il valido motivo deve sussistere per l'intera durata del soggiorno all'estero. Se una persona prosegue il suo soggiorno all'estero sebbene il valido motivo su cui si basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido motivo (N. 2340.04 DPC).

2.7. Ignara che l'assicurato fosse stato incarcerato all'estero il 23 maggio 2021, la Cassa di compensazione ha continuato a versargli le prestazioni complementari anche dopo tale data. Infatti, essa è venuta a conoscenza di questo fatto nuovo soltanto il 2 novembre 2022 tramite comunicazione telefonica effettuata dall'assicurato stesso. Per potere avere diritto alle prestazioni complementari il ricorrente, beneficiario di una rendita di vecchiaia, doveva essere domiciliato e dimorante abitualmente in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). L'art. 4 cpv. 3 LPC precisa che la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (lett. a) o se soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nell'arco di un anno civile (lett. b). È indubbio, e il ricorrente non lo contesta, che dal 23 maggio 2021 al 28 ottobre 2022 (doc. 221-3/20) egli ha soggiornato all'estero e quindi per un periodo superiore a tre mesi. Il Consiglio federale ha distinto i soggiorni all'estero senza un valido motivo da quelli con un valido motivo. Per la prima fattispecie, le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui il beneficiario di PC ha trascorso il 90° giorno all'estero. In altre parole, per i primi 90 giorni le PC continuano ad essere versate, poi sono sospese. Per i casi in cui il soggiorno all'estero è avvenuto con un valido motivo, la durata massima consentita durante la quale le PC sono comunque versate è di un anno. Quali validi motivi sono elencati tre casi: una formazione scolastica (lett. a), una malattia o un infortunio del beneficiario stesso delle PC o di un suo familiare (lett. b) oppure ancora un impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (lett. c). Il ricorrente ha

sostenuto che la detenzione in Italia costituisce una causa di forza maggiore e quindi che un valido motivo gli ha impedito di rientrare in Svizzera. 2.8. Espressamente interpellato dalla Cassa di compensazione su questo caso, il 20 febbraio 2023 (doc. 235) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è così espresso: " Conformemente all'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI, un soggiorno all'estero per un valido motivo, consente di mantenere il diritto alle prestazioni complementari per un anno al massimo. Il N. 2430.03 DPC descrive la causa di forza maggiore come quella rappresentata da una catastrofe naturale, da una pandemia o da eventi bellici che impediscono il ritorno in Svizzera. Nel caso particolare del signor RI 1, un soggiorno in prigione all'estero in seguito ad un arresto non costituisce, secondo il nostro punto di vista, un valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI, né un caso di forza maggiore. Il versamento delle prestazioni avrebbe dunque dovuto cessare, conformemente all'art. 1 OPC-AVS/AI, dopo 90 giorni. Deve dunque essere emessa una decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. Le questioni relative alle spese riconosciute durante l'incarcerazione e durante gli arresti domiciliari in Italia non sono pertinenti nel caso specifico." . La scrivente Corte dissente dall'affermazione dell'assicurato. È certamente vero che, dapprima recluso presso il carcere di _____ dal 23 maggio 2021 e poi sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare a _____ dal 14 giugno 2022 (doc. 221-17/20) al 18 ottobre 2022 (doc. 221-16/20), l'assicurato era impossibilitato a rientrare in Svizzera. Tuttavia, l'esecuzione di una pena in regime chiuso o aperto, all'estero, non rientra fra i validi motivi esaustivamente elencati dal Consiglio federale all'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI e nemmeno fra le cause di forza maggiore che gli hanno impedito di tornare in Svizzera (art. 1a cpv. 4 lett. c OPC-AVS/AI). Quali cause di forza maggiore le Direttive citano, a titolo di esempio, le guerre, le pandemie, le catastrofi naturali. Sono tutti eventi di vasta portata, che coinvolgono migliaia se non centinaia di migliaia di persone e, soprattutto, che sono sopraggiunti non certo per volontà o per mano del richiedente/beneficiario delle prestazioni complementari, ma di terze persone o per cause soprannaturali (un fulmine che causa un incendio di vaste proporzioni, un'alluvione che devasta i territori, un terremoto che rade al suolo intere città o distrugge vie di comunicazione, ecc.). Nel caso concreto, il ricorrente ha commesso un reato in Italia e per questo suo errore è stato giudicato da due istanze giudiziarie e condannato a una pena detentiva di un anno e otto mesi (doc. 221-15/20). La sua carcerazione in Italia è iniziata il 23 maggio 2021 e doveva terminare il 22 gennaio 2023 (doc. 221-12/20), ma è cessata il 18 ottobre 2022 (doc. 221-16/20) e gli ultimi 5 mesi il condannato li ha espiati con la misura alternativa degli arresti domiciliari in _____. Se, quindi, va dato atto che in un simile contesto l'assicurato non poteva evidentemente rientrare in Svizzera, è però anche vero che il responsabile di questa situazione è soltanto lui, ovvero il ricorrente medesimo è alla base della sua incarcerazione, il suo agire contro la legge l'ha portato alla privazione della libertà e per di più all'estero. Così stando le cose, dovendo imputare all'interessato stesso, e a lui solo, il motivo per cui è stato trattenuto fuori dai confini nazionali, non si può pertanto concludere che è per causa di forza maggiore - così come dianzi definita - che l'assicurato non ha potuto tornare in Svizzera. Non si è pertanto confrontati con un evento indipendente dalla sua volontà. Ne discende che non essendovi un valido motivo, ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 4 cpv. 4 LPC, che ha trattenuto il ricorrente all'estero per più di un anno, sono adempiuti i presupposti dell'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI, secondo cui considerato che egli ha soggiornato all'estero per ben oltre tre mesi sia nell'anno 2021 sia nel 2022, le prestazioni complementari gli sono state a giusta ragione sospese dalla Cassa cantonale di compensazione retroattivamente dall'inizio del mese in cui ha trascorso

il 90° giorno all'estero (dal 23 maggio al 23 agosto 2021) e dunque dal 1° agosto 2021. Sono pertanto dati i presupposti per confermare la restituzione di Fr. 20'355.- per le PC percepite da agosto 2021 a ottobre 2022. 2.9. Per quanto concerne la restituzione di Fr. 6'103,55 che la Cassa di compensazione ha rimborsato al ricorrente per le spese di malattia e di invalidità per i mesi da agosto 2021 a ottobre 2022 (art. 14 cpv. 1 lett. b LPC), si evidenzia che questo aiuto domiciliare privato gli sarebbe stato prestato dapprima mentre era detenuto nel carcere di _____ e poi quando era agli arresti domiciliari in _____. Infatti, malgrado l'assicurato non vivesse manifestamente più a casa sua essendo trattenuto all'estero, in quel periodo la Cassa ha comunque inspiegabilmente continuato a ricevere le richieste di rimborso delle spese di aiuto domestico controfirmate, apparentemente, sia dallo stesso beneficiario delle prestazioni complementari sia dalla persona che gli avrebbe prestato questo aiuto nei lavori domestici. Stante la particolare situazione che si era venuta a creare, spetta dunque alla preposta autorità penale, a cui gli atti sono trasmessi per competenza, indagare come è possibile che benché egli fosse incarcerato all'estero dal 23 maggio 2021 e non occupasse più la sua abitazione a _____, l'assicurato abbia trasmesso all'amministrazione queste richieste di rimborso in cui sono dichiarate 8 ore mensili per le pulizie e 8 ore al mese per lavori di bucato e stiro prestate - e controfirmate - da terza persona (doc. 190: giugno (recte: maggio) 2021, doc. 194: giugno 2021, doc. 196: luglio 2021, doc. 198: agosto 2021, doc. 203: settembre 2021, doc. 205: ottobre 2021, doc. 207: novembre 2021). Ma v'è di più. Terminati gli arresti domiciliari il 18 ottobre 2022, l'assicurato è rientrato in Svizzera non prima del 28 ottobre e il 2 novembre 2022 si è annunciato telefonicamente alla Cassa, informandola della sua incarcerazione all'estero (doc. 220). Sennonché, come per l'anno precedente, il 29 novembre 2022 (doc. 225) il ricorrente si è subito premurato di trasmetterle le richieste di rimborso delle spese di aiuto domestico per i mesi da novembre 2021 a novembre 2022, sebbene fosse stato assente dal suo domicilio dal 23 maggio 2021 fino almeno al 28 ottobre 2022. Questa volta, è il figlio _____ che gli avrebbe prestato aiuto nella misura di 16 ore al mese per le sole pulizie, per un importo di Fr. 435,35 che ogni mese la Cassa gli ha rimborsato. Ora, sia per l'assenza superiore a 90 giorni dalla Svizzera che fa decadere il diritto alle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.8) e quindi anche al rimborso delle spese di aiuto domestico, sia perché l'assenza del beneficiario delle PC non legittima affatto che sia stata fornita ugualmente una prestazione a suo favore non potendone egli evidentemente beneficiare stante l'incarcerazione, non v'è alcun dubbio che il rimborso dei costi per 12 mesi di aiuto domestico privato non doveva affatto avvenire. Anche questa circostanza, ovvero la richiesta del ricorrente di rimborsargli determinate spese malgrado l'accertata lontananza dalla sua abitazione, interesserà le competenti autorità penali. Da quanto precede discende che le decisioni del 23 settembre 2021 (doc. 197) per agosto 2021, del 28 ottobre 2021 (doc. 202) per settembre 2021, del 1° dicembre 2021 (doc. 204) per ottobre 2021 e del 23 dicembre 2021 (doc. 206) per novembre 2021 con cui l'amministrazione ha rimborsato all'assicurato ogni mese Fr. 435,35 per i costi dell'aiuto domiciliare privato, come pure la decisione del 30 novembre 2022 (doc. 224) riferita anch'essa all'aiuto domiciliare prestato da dicembre 2021 a gennaio 2022, pari a Fr. 4'797,25, sono perciò manifestamente errate. È dunque a giusta ragione che la Cassa le ha riconsiderate emanando di conseguenza il 21 febbraio 2023 (doc. 243) la decisione di restituzione di spese di malattia e di invalidità per i mesi da agosto 2021 (ossia dall'inizio del mese in cui sono trascorsi i 90 giorni di soggiorno all'estero giusta l'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI) a ottobre 2022, quando il ricorrente è ritornato nel nostro Paese. Il

versamento del rimborso per le spese di aiuto domiciliare privato è ripreso il 1° novembre 2022, ovvero il mese seguente il rientro in Svizzera (art. 1 cpv. 3 OPC-AVS/AI). 2.10. Il ricorrente ha più volte affermato che " non sapevo che avrei dovuto segnalare tale mia situazione, anche perché non avrei saputo come fare e a chi rivolgermi. " (docc. I e III). All'assicurato va ricordato che l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI prevedono che egli è obbligato a immediatamente comunicare alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche della sua famiglia. A l ricorrente non poteva quindi sfuggire che una lunga assenza dal proprio domicilio doveva essere comunicata all'amministrazione. Inoltre, nella misura in cui l'assicurato ha implicitamente postulato il condono dell'importo da restituire invocando la buona fede affermando di non essere stato al corrente di questo suo obbligo di informazione, va rilevato quanto segue. Per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF 9C_387/ 2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007). In concreto la Cassa ha deciso solo l'obbligo per l'assicurato di restituire le prestazioni complementari e il TCA ne ha confermato il principio e l'ammontare. Solo quando il presente giudizio relativo alla restituzione diverrà definitivo sarà possibile per il ricorrente domandare il condono e, se del caso, la decisione che emanerà la Cassa cantonale di compensazione sulla domanda di condono potrà allora essere impugnata dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA). Una decisione del Tribunale sulla domanda, implicita, di condono del ricorrente è dunque prematura e come tale è irricevibile. 2.11. Stante le considerazioni che precedono, il ricorrente deve senza dubbio restituire le prestazioni complementari che ha indebitamente percepito dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022 secondo quanto indicato nelle due decisioni di restituzione di Fr. 20'355.- per le prestazioni pecuniarie versate al ricorrente e di Fr. 6'103,55 per il rimborso delle spese di malattia e di invalidità. La decisione su opposizione del 9 maggio 2023 merita pertanto integrale conferma. Se sarà formalmente presentata dall'assicurato, la domanda di condono dovrà essere trattata dalla Cassa di compensazione non prima, però, della crescita in giudicato della presente sentenza. Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPGA), non vanno addebitate spese. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).